

Giurisprudenza

Omissione di scontrini, i supremi giudici danno ragione all'Agenzia

16 Settembre 2008

La definizione della sanzione principale non impedisce la sospensione dell'attività. La Corte di cassazione riconosce la specialità della norma



Nessuno sconto per i commercianti che non emettono scontrini e/o ricevute fiscali: la definizione agevolata della sanzione pecuniaria non salva dalla chiusura dell'esercizio.

E' questa la linea dura seguita dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 22459 del 5 settembre 2008.

Secondo la società ricorrente, il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 471/1997, risultava illegittimo, in quanto, per la regolarizzazione della sanzione, si era avvalsa della facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.

L'eccezione sollevata aveva trovato benevolo accoglimento nei primi due gradi di giudizio.

I giudici della Suprema corte, invece, ribadendo quanto già espresso con la sentenza 2439/2007, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, fa osservare che il citato comma 2 dell'articolo 12, secondo il quale "*qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni (nda: all'epoca dei fatti le violazioni contestate dovevano essere solo tre) dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese*", è una

disposizione speciale, capace di costruire, per la provvisoria chiusura dell'attività, una disciplina in deroga all'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997.

Se, ai sensi di tale ultima norma, "... *la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie*", la sanzione consistente nella sospensione dell'attività esula dalla regola proprio in virtù dell'articolo 12, che opera, seguendo il principio *lex specialis derogat legi generali*, una differenziazione nei confronti dell'ordinario regime.

Dunque, proprio rifacendosi al principio di specialità, la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilità della sospensione pur in presenza di definizione agevolata.

Tutto ciò è stato ribadito anche dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 150/E/2007: "*Ne deriva che l'effetto di impedire l'irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell'intervenuta definizione agevolata di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 non può operare per la sanzione in argomento in quanto quest'ultima gode di una disciplina speciale*".

In tale contesto, non vi è possibilità di "salvare" il contribuente che pur abbia concretamente manifestato la volontà di definire la propria posizione con il Fisco.

di

Clarissa Ungaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/omissione-scontrini-supremi-giudici-danno-ragione-allagenzia>